

OGGETTO: Progetto AR-RIVARE SICURI, educazione alla sicurezza stradale nelle scuole del Comune di Arezzo.

Argomento trattato nel corso di formazione per i docenti del giorno 9 febbraio 2017: Guida sotto l'Influenza dell'alcool e in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, Art. 186 e 187 del Codice della Strada "introduzione alla normativa, illeciti amministrativi e penali".

Prefazione

La sicurezza stradale rappresenta un problema prioritario per il volume di incidenti e per le gravissime conseguenze che derivano dai sinistri in termini di perdite di vite umane, spesso giovanissime, di danni fisici permanenti per le persone coinvolte e di costi sociali.

Dall'analisi dell'incidentalità emerge che oltre alla metà degli eventi gravi o mortali è dovuta a condotte scorrette nella conduzione dei veicoli, tra le cause vi è l'alterazione dello stato psicofisico derivante dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Art.186

Art. 186 Bis.

Il legislatore ha individuato per il citato articolo che disciplina la guida sotto effetto dell'alcool particolari categorie di soggetti che hanno il divieto totale di consumare bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, questi sono i conducenti:

1. Di età inferiore a 21 anni;
2. Che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni (anche se intanto si è conseguita la patente C o D, salvo comunque i diritti acquisiti con patenti precedenti es. conducenti che hanno conseguito la patente italiana per conversione di patente estera posseduta da più di 3 anni.
3. Nell'esercizio di trasporto di persone, taxi o servizio di linea;
4. Nell'esercizio di attività di trasporto, cose contro terzi servizio di linea o servizio di piazza;
5. Di autoveicoli (anche se adibiti a uso proprio) di massa complessiva maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio, autosnodati, autoarticolati, autobus con più di 9 posti "incluso il conducente").

SANZIONI – Amministrative e Penali

Per TA superiore di 0 sino a 0.8 g/l si tratta di sanzioni amministrative.

Art. 186 Bis conducenti di cui ai punti 1 – 5 è vietato guidare sotto l'influenza di bevande alcoliche; per essi quindi il tasso alcolemico (TA) deve risultare pari a zero.

Art. 186 c2 A la sanzione che si applica con TA superiore a 05 sino a 08.00;

Per gli articoli 186 c.2 A e c.2 Bis. si applicano le **sanzioni amministrative** (quelle sanzioni che prevedono il pagamento di una somma di denaro, tali violazioni si estinguono con il pagamento entro 60 giorni in misura ridotta, che va da un minimo di Euro 164,00 "Art.186 Bis c.2 " ad un massimo di 1.064,00 "art.186 c.2-Bis "Responsabile di incidente stradale in stato di ebbrezza TA >0,5 e fino a 0.8 G/l"; competente in caso di ricorso è del Prefetto della provincia ove viene accertata la violazione).

.../...

Per TA superiore a 0.8 o per rifiuto dell'accertamento si tratta di **illeciti penali**.

Art. 186 c.2b TA superiore a 0,8 sino a 1,50

Art.186 c.2c TA superiore a 1,50

Art.186 c.7 Rifiuto dell'accertamento dello stato di ebrezza.

(in questi caso la competenza è del Tribunale, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto per le sanzioni amministrative, in questi casi è previsto l'arresto e l'ammenda; gli illeciti vanno dall'ammenda che per violazioni meno gravi parte da euro 800 sino alle più gravi di 6.000 euro (un caso di TA maggiore di 1.50 o rifiuto) mentre l'arresto va sino a sei mesi per la violazione minori TA superiore a 0,80 sino a 1,50) sino ad arrivare a un massimo di un anno per TA superiore a 1,50 o rifiuto).

Art. 187 Illecito penale

Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

A differenza della guida in stato di ebbrezza alcolica non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi solo sui rilievi sintomatici; in presenza di consistenti sintomi l'agente accertatore dispone perciò l'accompagnamento del conducente per le necessarie analisi.

Accertamento presso strutture sanitarie;

- Quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Quando gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo;
- In caso di incidente stradale (compatibilmente con le altre attività di soccorso e rilevamento).

Art.187 c.1 trattasi di illecito penale (stesse pene e sanzioni accessorie previste per il 186 c.2c)

Art.187 c.8 Rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti (stesse pene e sanzioni accessorie previste dall'art. 186 c.7).

SANZIONI Accessorie

Sono sanzioni che si applicano sui titoli abilitativi (sospensione della patente o CIGC sino per i casi più gravi alla revoca) sulla decurtazioni punti, sui fermi e sui sequestri per la confisca.

Art. 186 c.2° prevista la sospensione della patente da 3 a sei mesi e decurtazione di 10 punti sulla patente;

Art.186 c.2° bis (conducente responsabile di incidente stradale) prevista la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, 10 punti sulla patente e il fermo del veicolo di 180 giorni.

Art.186 c.2b sospensione della patente da 6 mesi a un anno, decurtazione di 10 punti sulla patente, confisca solo se trattasi di motoveicoli e ciclomotori.

Art.186 c.2c sospensione della patente da 1 a due anni (in caso di recidiva in un biennio scatta sempre la revoca della patente), decurtazione di 10 punti sulla patente, sequestro e confisca del veicolo (se appartiene a persona estranea al reato non si confisca ma in questo caso la durata della sospensione della patente viene raddoppiata) In caso di conducente responsabile di incidente stradale per TA superiore a 1,5 g/l (la Patente viene sempre revocata) e le categorie comprese dal 186 Bis "minori di 21 anni, neo patentati e conducenti professionali" le sanzioni vengono raddoppiate.

Art.186 c.7 stesse sanzioni dell'art 186 c2c, per le categorie del 186 Bis sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e confisca del veicolo.

Art.187 c.1 Guida sotto influenza di stupefacenti, stesse sanzioni dell'art.186 c.2

Art.187 c.7 Rifiuto stesse sanzioni del 186 c.7.

Note:

- In fase processuale, nei casi di processo per guida sotto l'effetto di alcool, esclusi quelli ove è stato provocato un incidente, le pene detentive pecuniarie, possono essere sostituite con prestazione di lavoro di pubblica utilità (attività non retribuita a favore della collettività), ad ogni giorno di detenzione corrisponde la cifra di 250 euro (vedi art.135 c.p. così modificato dalla legge 94/09). In detti casi cessa la sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Art.589 Bis e 590 Bis. Omicidio Colposo Stradale e Lesioni Colpose Stradali

La legge n. 41 del 2016 ha introdotto nel codice penale due nuove figure di reato e precisamente:

- "omicidio colposo stradale": omicidio commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art.589 bis. C.p.);
- Le "lesioni colpose personali stradali": lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art.590 Bis c.p.).

Le finalità sono:

- interrompere la tendenza alla deresponsabilizzazione delle condotte illecite stradali;
- Giudicare i comportamenti trasgressivi stradali come forme di vera delinquenza al pari di altri paesi europei e occidentali;
- Prendere coscienza che esiste una sorta di delinquenza sociale di tipo stradale, statisticamente rilevante.

Il reato di omicidio stradale in ragione della pena prevista, oltre che alla forma semplice (non aggravata) può essere distinto in tre ipotesi delittuose aggravate:

- ✓ Omicidio stradale aggravato commesso da conducente alterato;
- ✓ Omicidio stradale aggravato commesso per gravi imprudenze;
- ✓ omicidio stradale plurimo.

In virtù di quanto sopra esposto nel caso di omicidio colposo stradale commesso in violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S., chi cagiona morte alla persona e lesioni colpose stradali, le pene previste in caso di morte che partono da due a sette anni di reclusione, si aggravano da otto a dodici anni, l'arresto in questi casi è sempre OBBLIGATORIO, mentre in caso di lesioni gravi da un massimo di tre mesi a un anno, si aggravano a tre a cinque anni, e per quelle gravissime da uno a tre anni di reclusione, si aggravano da quattro a sette anni.

MODALITA' E STRUMENTI PER I CONTROLLI

Art. 186

Strumenti utilizzati per l'accertamento.

Precursore "pretest":

-è sempre consentito l'utilizzo, lo strumento non richiede omologazione, l'esito dello strumento non costituisce prova di guida in stato di ebbrezza, ma rende solo legittimo il successivo accertamento con etilometro omologato. (lo strumento al termine della prova emette tre colori, verde non si è fatto uso di bevande alcoliche, giallo di norma rientra in un tasso massimo di 0,8 g/l amministrativo, rosso di norma rientra in TA che supera 0,8 penale.

Etilometro.

Strumento omologato che misura il tasso alcolimetrico, rilascia scontrino che costituisce prova per l'accertamento dello stato di ebbrezza. Per far sì che l'accertamento sia valido, devono essere effettuate due prove con intervallo di almeno 5 minuti, se l'esito delle stesse appartengono a valori di fasce diverse es. una amministrativa e l'altra penale si assume il valore più basso, in ossequio al principio del favor rei.

Per far sì che l'accertamento non sia nullo l'apparecchio deve essere regolarmente omologato, tramite verifica annuale che va trascritta sul libretto metrologico, inoltre prima di procedere agli accertamenti il conducente del veicoli deve essere sempre messo a conoscenza delle facoltà di legge "può richiedere di essere assistito da avvocato di fiducia", dato che trattasi di accertamento irripetibile, se il tasso alcolico rientra nella fascia penale, non rispettando tale procedura l'accertamento è nullo. Sempre per lo stesso motivo gli atti vanno depositati all'A.G. entro il terzo giorno.

Gli organi di polizia, quando hanno motivo di ritenere che il conducente sia in stato di alterazione psicofisica da alcool e procedono direttamente alle prove con etilometro senza test preliminari devono indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili dallo stato del soggetto e dalla sua condotta di guida.

Possibili circostanze sintomatiche circa lo stato della persona:

- alito fortemente vinoso;
- linguaggio sconnesso;
- voce impastata;
- Difficoltà di espressione verbale;
- Difficoltà di coordinamento dei movimenti;
- Tono della voce immotivatamente alto;
- Equilibrio precario;
- Occhi lucidi ecc..

In caso di soggetti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche presso struttura sanitaria è possibile effettuare nella stessa struttura, su richiesta scritta degli organi di polizia, gli esami necessari per accertare il tasso alcoolimetrico.

.../...

Art.187

Quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, ovvero in caso di incidente stradale, gli agenti di Polizia accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili.

A differenza della guida in stato di ebrezza non è consentito l'accertamento di guida sotto l'influenza di stupefacenti basandosi su rilievi sintomatici; ma all'agente accertatore è lasciata la valutazione delle circostanze che possono consigliare l'accompagnamento del conducente per analisi.